

Roma, 29 gennaio 2026

**Circolare n. 31/2026**

**Oggetto: Poste – AGCOM - Abolizione del Fondo di compensazione del Servizio Universale postale – Legge 30.12.2025, n.199, su S.O. alla G.U. n.301 del 30.12.2025.**

Accogliamo con estrema soddisfazione l'abolizione del fondo di compensazione del Servizio Universale postale, una decisione che rappresenta un passaggio fondamentale verso un mercato più equo, trasparente e realmente concorrenziale.

Si tratta di un risultato fortemente voluto e sostenuto da Confetra, che da tempo aveva evidenziato l'iniquità e l'inefficacia di un meccanismo che gravava ingiustamente sugli operatori privati, alterando le dinamiche concorrenziali.

La soppressione del fondo di compensazione è stata prevista dalla *Legge di Bilancio 2026* (art.1 c.857 L.n.199/2024) che ha disposto l'abrogazione dell'art.10 del DLGS n.261/1999, determinando conseguentemente la definitiva eliminazione del fondo di compensazione per il Servizio Universale postale.

Come noto, infatti, con la delibera AGCOM n. 62/24 del 6 marzo 2024, pubblicata sul sito dell'Autorità il 14 marzo 2024, è stata disposta l'attivazione del cd "fondo di compensazione" di cui all'art.3 c.12 e all'art.10 del DLGS n.261/1999, finalizzato alla copertura del costo netto del Servizio Universale postale, con le disponibilità delle altre imprese con autorizzazione postale concorrenti di Poste Italiane.

Tale decisione ha segnato un cambio di orientamento rispetto alla prassi seguita fino a quel momento, in base alla quale l'Autorità non aveva ritenuto necessario ricorrere al fondo, considerando la parte residuale dell'onere non coperta da trasferimenti pubblici come non rilevante.

L'istituzione del fondo e l'avvio del relativo iter attuativo hanno tuttavia sollevato significative criticità e preoccupazioni tra le imprese operanti nel settore postale, in relazione all'impatto economico della misura e alla sua capacità di garantire una distribuzione equa degli oneri tra gli operatori. In particolare, è stato evidenziato come il meccanismo del fondo risultasse eccessivamente oneroso, soprattutto per le piccole e medie imprese, nonché potenzialmente idoneo a generare distorsioni della concorrenza, in un contesto di mercato già caratterizzato da elevata competitività e da profondi cambiamenti strutturali legati alla digitalizzazione e all'evoluzione tecnologica.

Tali criticità sono state riconosciute dalla stessa AGCOM che, con segnalazione al Governo del 27 maggio 2025, pubblicata il 19 giugno 2025, ha formalmente richiesto l'abrogazione del fondo di compensazione, sottolineando le difficoltà operative, gli elevati costi di gestione, la scarsa trasparenza del meccanismo e l'inadeguatezza del modello di finanziamento rispetto

all'attuale assetto del settore postale. Nella segnalazione è stato altresì evidenziato come, in numerosi Paesi europei, il finanziamento del Servizio Universale avvenga attraverso strumenti alternativi, quali trasferimenti diretti dallo Stato o altri meccanismi più neutrali e meno distorsivi.

Cristiana Marrone  
*Responsabile di Area*

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[42/2025](#)*  
*Allegato uno*  
*CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*G.U. n.301 del 30.12.2025*

**LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*Promulga  
la seguente legge:*

**SEZIONE I**

**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

**Art. 1.  
Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

**\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\***

857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»;

2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria e' esclusa dall'ambito del servizio universale ed e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6»;

2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e puo' includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilita' di canali alternativi nonche', relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessita' di assicurare la loro prossimita' alla rete degli sportelli postali»;

3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Il recapito degli invii postali universali e' effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorita' di regolamentazione»;

c) l'articolo 3, comma 12, lettera b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;

d) all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto» sono soppresse;

e) all'articolo 12, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o piu' specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»;

f) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»;

g) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Norme transitorie) - 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale e' affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non puo' essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO